## Testo Italiano.

Volendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor il Signor Don Ferrando Generale di Sua Maestà in Italia, et Governatore del Stato di Milano, per molte querele, che gli sono venute, et per interesse del Cesareo Fisso; et per pubblica et privata utilità, mettere ordine sopra le acque pubbliche, quali decorrono per il Stato, et dominio di Milano, ha deputato gli Molto Mag Signori dell'una, et l'altra legge Dottori, li Signori Nicolò Bellone Cesareo Senatore di Milano, et Giovanni Battista Albrisio Senatore di Mantoa, et Giovanne Duarte delli Signori Maestri delle Cesaree Entrate, come per lettera di Sua Eccellenza del tenore subseguente.

Ferdinando Gonzaga, Capitano Generale e Luogotenente della Cesarea Maesià, agli Spettabilissimi e a noi dilettissimi. Non lievi reclami giornalmente ci pervengono così dai rappresentanti del Fisco come dagli Agenti di questa grande Città di Milano, e da molti privati, perchè taluni si appropriano le acque tanto del Naviglio Grande quanto della Martesana, onde la navigazione ne viene ad essere al pubblico assai difficoltata per cagion dei trasporti, e si reca danno ai tributi, e a pregiudizio di parecchi le acque non defluiscono come si converebbe alle parti più basse, malgrado pure che taluni abbiano diritti prevalenti in confronto di quelli più in alto. Abbiamo adunque risoluto di provvedere alla pubblica utilità, ai diritti del Fisco e a quello dei privati. Epperciò abbiamo stabilito di affidare a voi, di cui già da assai tempo sperimentammo l'integrità, la scienza, e la pratica, la tutela di questa provincia; e quindi colla presente disponiamo affinche, chiamati a comparsa gli interessati lungo il Naviglio, la Martesana e tutti gli altri fiumi ed acque appartenenti alla Camera Cesarea, riconosciate e discutiate i diritti del Fisco e degli altri, e ne riferiate a noi col vostro parere. E affinchè ciò possa farsi più agevolmente, vogliamo che, se vi sembrera conveniente, abbiate a riconoscere, parimenti per riferirne, i diritti fiscali di tutti i singoli navigli, fiumi ed acque, anche separatamente, e quelli

stro o Ly

di tutti i particolari aventi pretese contro il Fisco — Milano il giorno 2 di marzo 1545, firmati Ferrando Gonzaga — in angolo: Visto Taverna — E in calce — Gerolamo Rozono — A tergo Ai Magnif. Giureconsulti Signori Nicolò Bellone, e Giovanni Battista Albrisio, Senatori, e Spettabile Signor Giovanni Duarte, altro dei Maestri delle Entrate dello Stato di Milano, a noi dilettissimi; e suggellata col solito sigillo di Sua Eccellenza.

## Testo Italiano.

Però instando il Cesareo Fisco, et perchè tale deputatione venghi a notizia di ciascuno, e che quanto è di mente di S. E. si eseguisca: Di commissione delli prefati Signori Deputati. Per tenore della presente si fa pubblica crida, monitione, e comandamento a qualonque persona di quel stato, grado, e conditione si voglia, Comune, Collegio, e Universitade, si Ecclesiastica, quanto, Secolare, che posseda, usi, o goda, o pretenda haver ragione per qualsivoglia modo de usare, goddere, e servirsi delle acque del Po, Ticino, Adda, Sesia, Agogna, Terdobio, Astrona, Mora, Lambro, Olona, Tanero, Bormida, Orba, Scrivia, Loijo, Navigio Grande di Milano, Navigio di Martesana, Navigio di Bereguardo, Ticinello di Binasco, Navigio di Cremona e di qualsivoglia altre acque pubbliche decorenti per questo Dominio, e stato di Milano in picciola, o grande quantità, e per qualsivoglia pretio, titolo, o nome, così di esentione, conventione, vendite, privilegii, donatione, come di qualunche altro commodo, e beneficio, qual habbiano, ò pretendono havere in dette acque, o parte d'esse, debbano nel termine di giorni vinti prossimi a' venire doppo la pubblicatione di questa, comparere nanti li prefati Signori elleti, nella Camera del loro offitio in Corte vecchia di Milano, e in scritto, da riconsignare, et produrre in mano delli subsegnati Cancellieri o alcuno di loro ogni loro richiesta, et pretensione, con loro privilegii, ragioni, et scritture autentiche di tutto quello pretendano havere sopra dette acque, ò parte di esse, altrimenti, passato il detto termine non saranno più admessi, et se intenderanno essere esclusi de ogni sua ragione,

quale havessero, o pretendessero havere in le dette acque come de sopra, et parimenti compariro il primo giorno doppo passato il termine de detti giorni vinti, nanti alli prefati Signori, all'hora di vespero, a vedere per il Cesareo Fisco predetto, presentare, o representare le dette lettere de delegatione, e fare ogni requisitione, qual esso Fisco vorrà fare, et che vorrà comparere ut supra, compara legitimamente, et elega habitacolo in la presente Città di Milano, altrimenti il suo habitacolo s'elegerà a detta ultima hora per li pref. Signori Delegati alle Scale del Palazzo del Broletto novo di Milano, à qual si potranno ditare durante esse cause, et sino alla espeditione di ogu'una di loro inclusive.

Dichiarando però li pref. Signori Delegati, che non intendono per questo il derogare, nè far pregiudizio ad alcuna ragione del Cesareo Fisco, tanto per dispetto a quelli, che non sono comparsi, nè hanno prodotto le loro ragioni in termine delle cride pubblicate il mese passato per loro parte, circa al fiume della Muzza, quanto per altre cride et ordini antichi per altra via, anzi, che le rigioni di esso Fisco rimanghino intatte, et illese — Data a Milano, il 6 di Marzo 1548.

Firmato N. Bellone, Giovanni Battista Albrigo, Giovanni Duarte etc.; e settoscritti, Giovanni Pietro Viglezio, Gerolamo Sonico, Innocenzo Gaudio, Cancellieri.

Gridato sulla Piazza dell'Arengo e nel Broletto del Comune di Milano da Pietro di Settimo, Tubatore, nel giorno di Sabbato 10 di marzo 1548, premesso il suono della tromba.

Cesare Bono, Notajo di Milano e Coadiutore del prefato Uffizio degli Statuti, sottoscritto.

Veduti anche molti processi fatti in esecuzione dei detti proclami dagli utenti delle acque del fiume Olona alla presenza dei predetti Commissari generali delle acque; e veduti del pari parecchi decreti emessi anteriormente alla delegazione stessa dai Duchi di Milano di allora riguardo allo stesso fiume Olona, e contro gli usurpatori di esso, mediante proclami, e massimamente i decreti dei giorni 23 Febbraio 1381 e 13 Luglio 1445, del seguente tenore:

Nell'Ufficio della ragioneria della Ducal Camera straordinaria, nel libro nero peloso dei decreti, al foglio 155, si trova riportata la seguente scrittura.

Noi Vicario Generale Imperiale del Duca di Milano, Conte di Virtù, poichè si addice al Principe di chiaramente manifestare i propri intendimenti e di farli osservare per sicura norma di tutti e singoli i suoi sudditi, onde per ignoranza alcuna non violi ed oltrepassi i limiti assegnatagli; che anzi, affinchè coloro che si sottopongono al giogo dell'obbedienza abbiano una regola nell'osservarla, e siano giustamente favoriti i più degni, e i contumaci paghino la meritata pena dei loro demeriti, ad esempio di tutti gli altri; stabiliamo perciò col tenore delle presenti, decretiamo ed ordiniamo che nessuna persona di qualsivoglia condizione e stato ardisca o presuma estrarre o far estrarre acqua od acque dal Ticinello, dal Naviglio Grande, dalla Carlona, dalla Parona, e dall'Olona, a noi soggetti, nè da alcuna delle nostre Roggie da Milano in giù, sotto pena di trecento fiorini d'oro, se alcuno avrà estratto la detta acqua mediante incastro o incastri di muro, e di fiorini duecento se con incastro, o incastri di legno, e di fiorini cento se in altra guisa alcuna ne avrà estratto senza incastro; con multa in più od in meno, ed anche con pena corporale, a nostro arbitrio, e secondo la condizione e la qualità delle persone, e tenuto conto dell'importanza e qualità del fatto. Che oltre di ciò, nessuno ardisca costruire alcuna chiusa od altra opera lungo alcuna acqua o rivo che abbia il suo ordinario sfogo nel Ticinello, od in alcun altro corso di acqua od alveo fra i sopra nominati, per effetto della quale vengono in altre parte sviate, e non mettano capo nel consueto luogo, sotto pena di cento fiorini, da devolversi alla nostra Camera, a meno che non sia intervenuta una nostra speciale licenza. Che se vi hanno persone le quali vantino eventualmente dei diritti, a cui il presente nostro divieto sembri forse derogare, dovranno entro quindici giorni da quello dell'avvenuta notificazione della predetta diffida produrre ai nostri rappresentanti le proprie ragioni e difese, sulle quali daremo e faremo dare le occorrenti risposte, mentre incarichiamo il nostro Signor Podestà di Milano di far inserire e trascrivere il presente nostro decreto nel volume dei nostri statuti e in quelli dei Comuni di Milano e di Pavia. In testimonianza di che abbiamo ordinato che si redigano le presenti, e che siano registrate e convalidate coll'apposizione del nostro sigillo. Dato in Milano, il 23 febbraio 1381, — Indiz. quarta — Antoniolo.

Noi Duca di Milano, Conte di Pavia e di Angera, e Signore di Genova, all'intento di mantenere l'osservanza delle nostre disposizioni, già più volte ripetute, relativamente ai nostri Navigli ed acque, come anche di provvedere all'interesse della cosa pubblica e di questa inclita nostra Città, dichiariamo essere nostra ferma intenzione che nessuno voglia, e qualunque sia il possesso in cui si trovi dell'uso dell'acqua dell'Olona, ardisca da ora in poi nè presuma di usare in alcun modo di tale acqua, ma lasci ch'essa scorri liberamente, senza impedimento od ostacolo qualsiasi, pel suo alveo o pel suo letto, fuorchè per nostra speciale licenza, sotto pena della privazione e confisca di tutti i beni e possessioni al cui servizio e vantaggio tali acque venissero adoperate, e d'altra multa da applicarsi da noi a ciascuno dei contravventori, e da devolversi alla nostra Camera; nella qual pena s'intenderanno inoltre incorsi i contravventori ipso facto, e senz'altra dichiarazione. Ed affinchè tale nostra intenzione venga ad un tempo osservata e mandata ad effetto, vogliamo e vi ordiniamo che venga da voi incaricato Vittorio di Arezio, nostro Trombetta, di trasferirsi subito in quei punti del detto fiume Olona, dove sia necessario, ed ivi queste nostre disposizioni pubblicamente divulgare e proclamare; e ciò perchè possano giungere a notizia di tutti, e nessuno ne possa allegare l'ignoranza, riferendovene poi la pubblicazione, onde in seguito possiate procedere e procediate a carico dei contravventori, come a voi sembrerà del caso, giusta le nostre disposizioni e sanzioni

di cui sopra. Dato in Milano il tredici luglio 1445 — Thomas — a tergo: Ai Nobili e dotti Nostri Signori Commissari pei Navigli ed acque.

Similmente, viste le diverse provvisioni per l'esecuzione dei decreti stessi, e le altre disposizioni date dal prefato Illustrissimo Magistrato, delle quali consta negli atti medesimi.

Similmente, vista in seguito la lettera di Sua Maestà Reale e Cattolica di felice memoria, Don Filippo II Re di Spagna e Duca di Milano, che delega lo stesso Illustrissimo Magistrato a compiere i processi iniziati e trattati innanzi ai predetti Commissari Generali sul proposito delle suddette acque, e a riconoscere i diritti ed altre ragioni che la Camera Regia vantar poteva su tutte le dette acque e fiumi di questo Stato, come appare dalla stessa delegazione portante la data del cinque maggio 1563, di cui segue il tenore, cioè:

## Testo Spagnolo.

Don Filippo per la grazia di Dio Re di Spagna, delle Due Sicilie, di Gerusalemme etc. Duca di Milano etc. — Magnifici, fedeli ed amati nostri — Per non essersi conchiusi i processi cominciati dai Commissari che nei giorni scorsi furono deputati alla cognizione e verificazione di alcune delle acque che appartengono alla stessa nostra Ducal Camera, e che erano usurpate da privati, Siamo informati che ne deriva notabile danno; e poichè non è giusto nè conveniente che ciò abbia a perdurare, essendo anzi a desiderarsi che su tali processi si decida e determini in breve tempo, diamo a voi l'incarico e il mandato affinchè, visto lo stato in cui si trovano i processi medesimi, li conduciate a fine e pronunziate secondo giustizia, attenendosi ai termini prescritti e agli statuti di codesti Stati. E acciochè poi veggiate e riconosciate le ragioni e i diritti che la Camera può vantare, e che le appartengono su tutte le acque dello Stato, e che per lo passato non sono stati conosciuti nè determinati, usando in ciò la diligenza e la cura che sarà possibile affinche questa volta vengano in chiaro le usurpazioni che avvenissero delle dette acque, e si sappia quali

siano quelli a cui appartengono. Con che poi ci sia dato avviso di tempo in tempo di quanto si farà, acciochè di conformità si disponga ciò che meglio parrà convenire e sarà vantaggioso alla nostra Camera. Dato a Madrid ai cinque di Maggio 1563 — Firmato — Io il Re, — Vargos — ed in angolo — Vidit Casatus Regens — a tergo — Ai Magnifici fedeli e amati nostri, Il Presidente e quelli del Magistrato Straordinario del nostro Stato di Milano etc. e sigellato etc. col suggello di Sua Maestà etc.

Viste parimenti le gride fatte dall'Illustrissimo Magistrato in esecuzione della detta lettera di Sua Maestà del giorno 3 Luglio stesso anno 1563, il cui tenore qui si riporta, cioè:

Trovasi negli atti dell'Illustre Magistrato Straordinario dello Stato di Milano, tra gli altri documenti, il seguente 1563. a di 3 di luglio.

Testo Italiano.

Volendo l'Illustrissimi e Molto Magnifici Signori Presidente, e Maestri delle Regie Duc. Entrate Straordinarie dello Stato di Milano, ancora in questa parte specialmente delegati per S. M. Cattolica nostro Signore, come appare per sue lettere di 5 di maggio prossimo passato, venir alla cognitione, e determinatione delle ragioni di tutti quelli, che hanno, ò pretendono di havere attione, ragione, o titoli nelle acque, ò di poter cavar acqua dalli fiumi regali, Navigli, Laghi et qualsivoglia altra sorta di acque pubbliche, o derivati da essi in questo Stato, o di poter usare del benificio, et commodo di esse acque, ò parte di esse, ripigliando anche et reasumendo per virtù della suddetta delegatione, tutte le cause, et processi cominciati nanti li alias\_Signori Deputati sopra dette acque, come inanzi a qualsivoglia altro Magistrato; ò Tribunale; Et a fine, che nessuno possa pretendere di ciò ignoranza, e così instando il Regio Ducal Fisco, senza pregiuditio, et con espressa reservatione delle sue ragioni, e specialmente, contro quelli, i quali per virtù di altre cride sono esclusi dalle loro ragioni, e pretensioni, hanno ordinato, che si publichi la presente crida.

Per la quale in nome di essi Signori Presidente, et Maestri, inherendo ancora alle altre cride, et comandamenti fatti in questa materia, si ammonisce ogni persona, si Ecclesiastica, come Secolare, e di qual si voglia grado, e conditione si sia, Collegio, Capitolo, Università e luoghi Pij, quai abbia, ò pretenda havere ragione, ò titolo come di sopra, nelli fiumi regali, acque, navigli, e laghi suddetti, che nel termine di giorni dieci prossimi doppo la pubblicazione della presente, debbano havere in scritto effettualmente dedotte, et allegate le ragioni, che essi pretendono havere in dette acque, come di sopra et in termine d'altri dieci giorni, che immediate seguiranno il detto termine, debbano havere con effetto, et specificamente provato, prodotto, et verificato tutto ciò, che essi vorranno, et potranno dedurre, provare, et verificare in dette cause, et esibito in potere de gli infrascritti Cancellieri tutti i loro privilegij, titoli, pretenzioni, e ragioni, per scritture autentiche, e degne di fede, e non comparendo nei detti termini, ò non deducendo le dette loro ragioni, come di sopra, debbano comparire il giorno immediatamente seguente, che sarà il ventiuno giorno dopo la pubblicatione della presente crida, à veder ordinare per essi Signori Presidente, et Maestri, che si debbono stoppare le loro bocche, bocchelli, modelli, cavi, chiuse, speroni, levate, partitori, o incastri per le quale derivano esse acque al servitio dei suoi beni, et successivamente a vedere esseguire detta ordinatione, et stopparle con effetto, et eccettione, è escusatione alcuna, et oltra di ciò si citano perentoriamente ad instanza d'esso Regio Ducal Fisco, tutti essi utenti delle dette acque, à comparere nanti li prefati Signori Presidente, et Maestri, al loro officio posti nella Corte dell'Arengo di Milano à vedersi escludere da tutte le loro ragioni, et imponersi perpetuo silentio, et sopra ciò fare ogni sentenza, ordinatione, et dichiaratione, che per essi Signori si vorrà fare in dette cause, l'ultimo giorno delli altri dieci giorni, che immediati seguiranno a detto termine, che sarà il trigesimo primo doppo la pubblicatione della presente grida, ed in caso che le dette cose non si facciano nei termini sopradetti, debitamente rifferendo, debbano comparere successivamente tutti i giorni, et hore giuridiche, a vedere fare ogni ordinatione, sentenza, esecutione, esclusione et altro come di sopra, et si moniscono parimenti tutti quelli, che vorranno comparere che debbano nell'atto della sua comparitione eleggere idoneo habitacolo nella presente città di Milano, ove bisognando possano essere citati, altrimenti si elegge sin'hora per li detti Illustri et Molto Magnifici Signori il loro habitacolo alle scale del Palazzo del Broletto novo di Milano, ove potranno essere citati sino alla spedittione, e sentenza diffinitiva inclusive, come di sopra.

Il Preside, e i Maestri delle Regie Ducali Entrate Straordinarii dello Stato di Milano.

Io Galeazzo Palazzio, figlio del fu Giovanni Pietro, di Porta Ticinese, Parrocchia di S. Sebastiano in Milano, Notaio Apostolico e Imperiale Milanese, e avente autorità di compiere tutti gli istrumenti, le sentenze, le gride, gli atti e gli altri documenti rogati e ricevuti dall'ora fu Gerolamo Legnani, già Notaio di Milano e del soprascritto Illustrissimo Magistrato delle Entrate Straordinarie, scrissi in fede, e sottoscrissi a tergo negli atti.

Visto del pari il decreto di S. E., dell'ultimo di luglio 1593, sotto preghiera rivoltegli sotto nome incerto, decreto col quale ingiunse al Molto Illustrissimo Sig. Preside Menocchio, ai Questori Mendoza ed Arsago, e all'inallora Fiscale Gargano, di ricevere una notificazione da farsi per le dette acque usurpate dell'Olona e di procedere sulla stessa secondo gli ordini:

Veduta pure la stessa notificazione fatta innanzi al predetto Illustrissimo Magistrato, in data 20 agosto 1593.

Veduto eziandio l'altro decreto di S. E. in data tredici di ottobre dello stesso anno, pel quale si dà incarico ai suddetti Signori Delegati di devenire con tutta sollecitudine alla spedizione della causa in parola;

Vista inoltre l'ordinanza emessa dagli stessi Illustrissimi Signori Delegati